



COMUNE DI PACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA 1 AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

DETERMINA N. 26 S.G. Li, 08/04/2016
N. 127 GEN. Li, 08/04/2016

Oggetto: Esecuzione sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G. n. 277/15. Liquidazione somme per risarcimento danni da sinistro Sig.ra Soldino Monica.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

- Che con atto, notificato a questo Comune in data 14/02/2011, la Sig.ra Soldino Monica nata a Milazzo il 11/07/1974, residente a Pace del Mela in Via Cap. Amendolia n. 34, C.F. SLDMNC74L51F206P, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Munafò Rosalia con studio in Barcellona P.G., ha citato il Comune di Pace del Mela in persona del Sindaco pro-tempore a comparire innanzi al Giudice di Pace di Milazzo all'udienza del 18/04/2011, per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro occorso in data 24/12/2009 lungo la Via Roma nei pressi del civico n. 94 al proprio motociclo, targato BT 28977, alla cui guida si trovava il marito V.G., a causa della presenza sul manto stradale di terriccio creatosi per il cattivo funzionamento di una condotta fognaria;

- Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 21/03/2010 ha determinato la costituzione in giudizio conferendo all'Avv. Amalfi Antonino con studio in Barcellona P.G. Via Roma n. 87 l'incarico di rappresentare e difendere le ragioni del Comune;

- Che il giudizio in questione si è definito con sentenza n. 277/15 del 24/08/2015, depositata in cancelleria data 31/08/2015, trasmessa al Comune dal legale dell'Ente con nota prot. 15988 del 06/10/2015, con la quale il Giudice di Barcellona P.G. (ex Milazzo) ha:

1) dichiarato la concorrenza della responsabilità colposa nella produzione dell'incidente del Comune di Pace del Mela nella misura del 50%;

2) condannato il Comune Pace del Mela al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore della attrice Sig. Soldino Monica, della somma di € 1.400,00, maggiorata dei soli interessi legali dal giorno 24/12/2009 al saldo effettivo;

3) condannato il Comune di Pace del Mela, alla refusione, in favore dell'attrice, del 50% delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 800,00, per spese e compensi oltre spese generali IVA e CPA come per legge, dichiarando compensate tra le parti il residuo 50%;

4) posto definitivamente a carico dell'istante il 50% delle spese CTU pari ad € 250,00;

- Che per dar corso alla liquidazione necessitava il preventivo riconoscimento della spesa quale debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale;

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 04/12/2015 ha determinato di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, lett. a) del D. L.vo 18/08/2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio di € 2.355,14 quale somma dovuta alla Sig.ra Soldino Monica nata a Milazzo il 11/07/1974, residente a Pace del Mela in Via Cap. Amendolia n. 34, C.F. SLDMNC74L51F206P, a titolo di risarcimento danni subiti al proprio motociclo, targato BT 28977, condotto marito V.G., a seguito del sinistro verificatosi in data 24/12/2009, lungo la Via Roma nei pressi del civico n. 94, a causa della presenza sul manto stradale di

terriccio creatosi per il cattivo funzionamento di una condotta fognaria, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G. (ex Milazzo) n. 277/15 del 24/08/2015, depositata in cancelleria data 31/08/2015;

- Che con determina dirigenziale Reg. Gen. n. 519 del 31/12/2015 è stata impegnata la citata somma di € 2.355,14 mediante imputazione della spesa sul cap. 1408 art. 2 del bilancio di esercizio 2015;

- Dato atto che nulla osta alla liquidazione;

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono letteralmente trascritte e riportate ed in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 04/12/2015, la somma di € 2.355,14 in favore della Sig.ra **Soldino Monica** nata a Milazzo il 11/07/1974, residente a Pace del Mela in Via Cap. Amendolia n. 34, C.F. SLDMNC74L51F206P, a titolo di risarcimento danni subiti al proprio motociclo, targato BT 28977, condotto marito V.G., a seguito del sinistro verificatosi in data 24/12/2009, lungo la Via Roma nei pressi del civico n. 94, a causa della presenza sul manto stradale di terriccio creatosi per il cattivo funzionamento di una condotta fognaria, giusta sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G. (ex Milazzo) n. 277/15 del 24/08/2015, depositata in cancelleria data 31/08/2015, mediante accredito sul codice IBAN: IT 54 D 03426 82070 CC0020000610 alla stessa intestato;


2) Fare fronte alla citata spesa di € 2.355,14 mediante imputazione sul cap. 1408 art. 2 - residui - del bilancio di esercizio 2016 in corso di formazione, giusta determina di impegno n. 519 del 31/12/2015;

3) Trasmettere la presente e gli atti giustificativi all'Ufficio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

4) Disporre la pubblicazione sull'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale dell'Ente.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Carugno Anna Maria



N. 277/15 Sent. Ex 11/12/20
N. 310/11 R.G.
N. 230/15 Rep. (139/15)
N. 1067/15 Cron.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., Dott. Giulia Saitta ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n.310/11 R.G., nell'Ufficio del
Giudice di Pace di Milazzo soppresso a seguito dell'entrata in vigore della
L.146/12, nonché del DM del 10.11.14 e giusta Decreto n. 124 del 11.12.14
del Presidente del Tribunale di Barcellona P.G., avente ad oggetto:
"Risarcimento danni", e vertente

T R A

Soldino Monica, nata a Milazzo il 11.07.1974, cf. SLD MNC 74L51 F206P,
e residente in Pace del Mela, Via Cap. Amendolia n. 34, elettivamente
domiciliata in Barcellona, Via B. Croce n. 4, presso lo studio della Dr.a
Rosalia Munafò, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti.



A T T O R E

C O N T R O

Comune di Pace del Mela, in persona del Sindaco pro tempore, PI:
00106030836, elettivamente domiciliato in Pace del Mela, Via R. Margherita
n. 233, presso e nello studio del dr. Antonino Amalfi che lo rappresenta e
difende giusta procura in atti.

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla novella 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa deve richiamarsi quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi.

La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito spiegati.

La fattispecie è inquadrabile nell'ambito dell'art. 2051 del Codice Civile, posto che il danno riportato dall'attore è derivato da un avvallamento e/o buca creatasi sulla sede stradale da dove fuoriusciva del terriccio sulla Via Roma del predetto Comune.

Non vi è dubbio alcuno che il Comune di Pace del Mela, quale proprietario e custode, ha un potere di detenzione e un dovere di sorveglianza, di controllo e di manutenzione della predetta strada.

L'art. 2051 c.c. nello stabilire che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalla cosa che egli ha in custodia, richiede, per la sua applicabilità al caso concreto, che il danno sia stato provocato dalla cosa.

La norma pone a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta solo dalla prova del caso fortuito, comprensivo del danno del terzo e della colpa del danneggiato: pertanto il danneggiato deve provare il



rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre il custode, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare che il danno sia derivato da "caso fortuito", inteso, come fattore straordinario e imprevedibile, da solo sufficiente a provocare l'evento e idoneo ad interrompere il collegamento causale tra il fatto e il danno, rimanendo a suo carico la causa ignota (Cass. 20.5.98 n. 5031; Cass. 8.4.97 n. 3041; Cass. 9.2.94 n. 1332; Cass. 3.8.2001 n. 10687).

Nel caso di specie è stato accertato, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste, signor Russo Francesco, abitante in quella via, (della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare), il nesso causale tra l'evento e il danno lamentato dall'attore ed è stata acquisita la prova della presenza sulla strada comunale di una buca (*.. c'era un fosso e il motore ci è finito dentro..preciso che si trattava di uno scavo per dei lavori che il Comune aveva fatto per la fognatura e che non avevano asfaltato..*). Sussiste, quindi, nel caso di specie la responsabilità del Comune di Pace del Mela, per mancata vigilanza e manutenzione della strada in questione. Tuttavia, poiché in tema di responsabilità da cose in custodia la presunzione di colpa di cui alla norma sopra indicata può essere vinta con la prova del fortuito, è necessario stabilire, se l'evento lesivo sia stato causato anche dal comportamento posto in essere dal danneggiato, non imputabile al custode.

In proposito si rileva che le condizioni della strada (i CC di Milazzo intervenuti sul posto dopo il fatto, hanno accertato come da verbale prodotto e in atti, che la "*strada (era)dissestata a causa di una perdita d'acqua. Sul tratto interessato al sinistro vi era anche del terriccio*") e l'approssimarsi del motociclo di proprietà dell'attrice e condotto da Visalli Giovanni doveva

indurre quest'ultimo a usare la massima prudenza e, più precisamente, a tenere una velocità particolarmente moderata, che gli avrebbe consentito di notare la presenza della buca e del terriccio che fuoriusciva e di compiere, quindi, tutte le manovre necessarie per evitarlo.

Quindi, il concorso di colpa del danneggiato attenua e riduce la misura della responsabilità del danneggiante, con conseguente proporzionale responsabilità.

Sulla base delle risultanze processuali, si ritiene, pertanto, di attribuire alla condotta colposa dell'attore l'incidenza causale nella produzione del sinistro in oggetto nella misura del 50% e alla condotta colposa del Comune di Pace del Mela l'incidenza causale nella misura del 50%.

In conseguenza il convenuto è tenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attore, nell'indicata misura del 50%.

Sul quantum risarcitorio, per quanto riguarda l'entità dei danni materiali subiti dal motociclo dell'attore, si ritiene congrua la somma quantificata dalla CTU espletata di Euro 2.800,00, tale importo va ridotto a Euro 1.400,00 in applicazione della percentuale attribuita per il concorso di colpa in capo all'attore, pari al 50%; spettano gli interessi legali dal di del sinistro al soddisfo, ritenuti congrui ad assicurare al danneggiato l'integrale reintegrazione patrimoniale.

Gli esiti del giudizio giustificano che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, siano poste a carico del convenuto soccombente, limitatamente al 50% del loro ammontare, restando il residuo 50% compensato tra le parti.

P. Q. M.



Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Soldino Monica contro il Comune di Pace del Mela, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. dichiara la concorrente responsabilità colposa nella produzione dell'incidente di cui è causa del Comune di Pace del Mela nella misura del 50%;
 2. per l'effetto, condanna il convenuto Comune al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attore Soldino Monica, della somma di Euro 1.400,00, maggiorata dei soli interessi legali dal giorno 24.12.2009 al saldo effettivo;
 3. condanna il Comune di Pace del Mela alla rifusione, in favore dell'attore, del 50% delle spese processuali, che liquida per l'intero in complessivi Euro 800,00, per spese e compensi oltre spese generali IVA e c.p.a. come per legge, dichiarando compensate tra le parti il residuo 50%.
- g) pone definitivamente a carico dell'istante il 50% delle spese di CTU pari a Euro 250,00.

Dichiara la presente sentenza esecutiva *ope legis*.

Così deciso in Barcellona P.G. il 24 Agosto 2015

Registrata in Cancelleria
Barcellona P.G., il

31 AGO 2015



IL GIUDICE DI PACE
Carmela La Motta

IL GIUDICE DI PACE

Dr.a Giulia SAITTA



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
P.IVA 00106030836
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 12 L.R. 23/12/2000 N. 30)

Il presente parere viene espresso in esecuzione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché in osservanza del punto 72 del Principio Contabile n. 2 del 2009, adottato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno che tra l'altro dispone espressamente, in tema di visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che il Servizio Ragioneria si limita, nel parere de quo, alla verifica dell'effettiva disponibilità delle risorse da impegnare ed agli altri controlli enucleati al punto 66. di detto principio contabile n. 2. Ogni altra forma di verifica sulla legittimità ecc. compete ai soggetti che hanno proposto l'adozione del provvedimento.

Ciò posto si esprime parere FAVOREVOLE dando atto che la spesa sarà è assunta sul codice 1010808, capitolo 1408 art. 2, per €. 2.355,14 del bilancio Esercizio 2015, I. 857.

Pace del Mela, 30/12/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sozzi Concetta)